

N. 13280/2018 R.G.



**TRIBUNALE di GENOVA  
SEZIONE XI CIVILE**

Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 19.3.2019, nelle persone dei magistrati:

dott. Paola Bozzo Costa	Presidente
dott. Daniela Di Sarno	Giudice rel.
dott. Ottavio Colamartino	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa avente ad oggetto l'impugnativa, ex artt. 3 D. L.vo 25/2008 e 737 e ss. c.p.c., del provvedimento prot. del 24.5.2018, con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente e della figlia minore della stessa in Croazia, in quanto Stato competente in ordine alla domanda di protezione internazionale, promossa da:

, nata in TUNISIA l' , residente a Genova, cod. fisc. ,  
CUI , N. VESTANET difesa e rappresentata dall' Avv. BALLERINI ALESSANDRA, presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura rilasciata a margine del ricorso;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e l'Asilo – Unità di Dublino**, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito personalmente;

**RESISTENTE**

esaminato il ricorso ex art. 3 D. L.vo 25/2008 e 737 cpc.;



visto il provvedimento del 23.11.2018, con il quale il Giudice designato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ex art.3 comma 3 quater l.cit.;

preso atto della notifica del ricorso e pedissequo decreto alle parti in data 23.11.2018, sia con riguardo al decreto emesso ex art.3 comma 3 quater l. cit., ai fini della decisione sulla sospensiva, sia con riguardo al decreto emesso per il merito ex art. 3 comma 3 quinquies l. cit.;

rilevato che solo parte ricorrente ha depositato nei termini note difensive in ordine alla sospensiva;

vista la nota difensiva depositata l'11.12.2018 da parte resistente, con relativi allegati;

vista la nota difensiva di replica della ricorrente, depositata in data 14.12.2018;

#### OSSERVA

quanto segue.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento prot.

), con cui l'UNITA' DUBLINO presso il Ministero dell'Interno ha disposto, in data 24.5.2018 (not. 3.10.2018) il suo trasferimento in Croazia, quale Stato competente secondo il Regolamento Dublino 604/2013, insieme alla figlia minore . Il provvedimento impugnato veniva ritenuto illegittimo per le seguenti ragioni:

1. carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Croazia, con violazione degli artt.3 comma 2 reg.UE 604/13, 3 CEDU e 4 Carta di Nizza;
  2. omessa comunicazione di avvio di procedimento, in violazione dell'art.7 legge 241/90;
  3. difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dell'art.10 bis legge 241/90;
  4. violazione degli artt.2 e 3 CEDU, in quanto in Croazia la ricorrente si troverebbe a rischio di essere rimpatriata nel suo Paese d'origine e di essere ivi sottoposta a torture e trattamenti inumani o degradanti;
  5. violazione degli artt. 2 comma 6 D. L.vo 286/98 e 3 comma 3 dpr 394/99, in quanto il provvedimento impugnato non è stato tradotto in una lingua conosciuta dal destinatario;
  6. violazione della Convenzione OIL, della Direttiva 2009/52/CE e dell'art. 8 CEDU
- A fondamento della propria impugnativa, la parte ricorrente ha prodotto, tra l'altro:



1. il provvedimento impugnato, nel quale si dà atto: che il 15.7.2017, ha presentato in Croazia domanda di protezione internazionale, poi ripresentata nel nostro Paese il 4.5.2018; che l'Unità di Dublino italiana ha attivato procedura per la ripresa in carico, riscontrata dalla Croazia il 24.5.2018, con il riconoscimento della competenza ai sensi dell'art.18.1 Reg.cit.; che infine la Croazia deve essere considerata un "Paese membro sicuro" e non vi sono motivi per indurre il nostro Paese ad assumere la competenza neanche a norma dell' art. 17 Reg. cit. (clausola discrezionale);
2. relazioni sociali e psicologiche relative alla ricorrente e alla figlia minore;
3. articoli di giornale sul sistema dell'accoglienza per i richiedenti asilo in Croazia.

Il resistente, con nota difensiva del 22.3.2018, ha chiesto il rigetto del ricorso, per i seguenti motivi:

1. la domanda di protezione della ricorrente è stata precedentemente presentata in Croazia, Paese nel quale non vi sono carenze sistemiche nelle procedure di asilo o di accoglienza, essendo la Grecia l'unico Paese dove tali carenze sono state acclamate;
2. tutte le altre doglianze, anche procedurali, sono infondate

A fondamento delle proprie tesi, parte resistente ha prodotto comunicazioni interne con la Croazia, Eurodac della ricorrente e riscontro dell'Unità Dublino croata del 24.5.2018, nella quale si legge che la ricorrente ha presentato domanda in Croazia l'11.7.2017, includendo nella richiesta la figlia minore, per poi lasciare il "centro di accoglienza" il 18.7.2017, senza che l'autorità fosse a conoscenza di dove si trovasse da quel momento in poi e che il procedimento era stato quindi sospeso, con decisione definitiva il 26.9.2017.

Con la nota difensiva di replica la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, contestando quanto esposto dalla controparte e chiedendo l'ammissione di nuovi documenti.

Preliminarmente, va rilevato che sussiste la competenza territoriale del Giudice adito, a norma dell'art.4 comma 3 L. 46/17, a fronte dell'attuale residenza della figlia minore della ricorrente, la quale risulta ospitata presso una struttura di accoglienza (Comunità per minori ) con sede in Genova. Va infatti sottolineato che il provvedimento impugnato è stato emesso nei confronti della ricorrente e di



sua figlia congiuntamente. Si rileva peraltro che mancano segnalazioni o produzioni in senso contrario provenienti da parte resistente.

Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.

Alla luce della documentazione prodotta e delle ulteriori informazioni acquisite in forza dei poteri officiosi di questo Collegio, la prima censura - concernente l'impossibilità di trasferimento della ricorrente a causa delle condizioni di accoglienza dei profughi in Croazia e delle carenze sistemiche nella procedura di asilo - appare fondata e, da sola, dirimente ai fini della decisione.

Invero, l'art.3 comma 2 par. II del Regolamento Europeo 604/2013 prevede che *"qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente."*

Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sia fondato il rischio attuale che la ricorrente venga sottoposta a trattamenti inumani e degradanti in Croazia, dovendosi pertanto ritenere impossibile il suo trasferimento.

Infatti, sebbene dall'ultimo rapporto ECRI relativo alla Croazia (reperibile sul sito web del Consiglio d'Europa del 2015, inerente il 4° ciclo di monitoraggio dopo quello del 2012) emergano valutazioni parzialmente positive sugli sforzi fatti dal governo croato, con particolare riguardo alla formazione degli addetti (polizia, giudici, avvocati) sulla applicazione del nuovo codice penale per la lotta contro il razzismo ed ogni forma di discriminazione, sulla normativa per consentire l'accesso gratuito alla giustizia e sulla normativa nella politica migratoria, va detto subito che trattasi di report riferito a monitoraggio di epoca antecedente al novembre 2014. Le valutazioni della Commissione, peraltro, risultano positive solo in parte e, soprattutto, solo "in diritto", non anche "in fatto".

Mancano invero riscontri fattuali, mentre da fonti diverse da quelle governative emerge un sistema amministrativo e giudiziario, in materia di migrazione, nel quale sono assenti i principi della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, oltre che un confronto, anche solo consultivo, con l'Alto Commissariato e con le ONG.



Lo stesso rapporto ECRI, in ogni caso, evidenzia che le raccomandazioni del 2012 sono state messe in atto solo in parte – con riguardo alla formazione degli addetti nella lotta all'odio razziale ed in genere alle discriminazioni – e che le politiche migratorie sono state attuate in totale assenza di consultazione e collaborazione con le ONG e con HCR. Dal rapporto si evince insomma che l'evoluzione del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Croazia è ritenuto in miglioramento solo "sulla carta", proprio per l'assenza di riscontri fattuali su aspetti molto importanti, come i centri di accoglienza, le procedure ed i minori non accompagnati.

Il resistente, dal canto suo, a fronte delle gravi censure sul punto della ricorrente non ha documentato nulla, non curando neanche il deposito di un aggiornamento del monitoraggio del Consiglio d'Europa, mentre le numerose fonti citate dalla ricorrente suscitano non poche perplessità sul sistema di accoglienza e di asilo vigente attualmente in Croazia, così come sulle condizioni critiche dei centri di accoglienza (alcuni veri e propri centri di detenzione) e, più in generale, sul clima culturale di intolleranza e discriminazione che si respira nella società civile e anche tra i leader al governo nei confronti dei rifugiati entrati nel paese massicciamente specie con il conflitto in Siria e comunque dall'est del mondo.

Su tale argomento appaiono molto significative le informazioni, aggiornate in epoca successiva al novembre 2014, che si trovano sul sito dell'UHNCR (cfr. <http://www.refworld.org/docid/5a9939204.html>), riportanti il recente rapporto-denuncia 2017-2018 sulla Croazia di Amnesty International, secondo il quale persistono le discriminazioni contro le minoranze di stampo razziale ed i rifugiati ed i migranti, entrati irregolarmente, vengono respinti senza un effettivo accesso alle procedure di asilo. In particolare, in detto rapporto viene denunciato che:

- la Croazia ha continuato a respingere in Serbia i rifugiati ed i migranti entrati irregolarmente nel paese, che gli stessi vengono respinti dalla polizia con frequenti abusi di vario genere (intimidazioni, distruzione documenti, furti, confische irregolari, ecc.);
- in luglio, la Corte di Giustizia dell'UE ha deciso che la Croazia ha agito in violazione del Regolamento di Dublino, consentendo il transito di migranti attraverso il Paese nel corso del 2015, senza esaminare le domande di protezione internazionale;
- l'ONG Centro di Studi per la Pace ha documentato che tra gennaio ed aprile, 30 domande di asilo – comprese quelle di familiari con bambini – sono state rigettate, sulla base di ragioni di sicurezza verificate in un controllo di routine nell'ambito del



procedimento per la protezione ma dove anche la SIA (Security and Intelligence Agency) è stata considerata parte del procedimento;

- la stessa ONG ha documentato che questi procedimenti sono stati classificati come confidenziali/riservati e che non è stato consentito l'accesso agli atti al richiedente e neppure al difensore, che non ha avuto possibilità di impugnativa, sicché tali procedimenti si sono conclusi con l'automatico rigetto del Ministero dell'Interno, con il rischio per i richiedenti di espulsione nel Paese di origine, anche in violazione del principio di non *refoulement* (con rischio di rientro forzato);

- pur essendovi l'impegno di accettare nel corso dell'anno 1.600 rifugiati nell'ambito della ricollocazione, a metà del mese di novembre solo 100 persone erano state risistemate in Croazia;

- infine, nel mese di giugno è stato introdotto in Croazia un emendamento alla legge sulla migrazione che prevede il divieto di accesso all'assistenza base (alloggio, salute, cibo) per gli irregolari, con eccezione ai casi di emergenza.

Appurate le preoccupazioni espresse dall'Alto Commissariato per i Rifugiati per le misure di controllo praticate al confine con la Serbia (dove i profughi vengono "respinti" dalle guardie di frontiera croate) ed appurate le denunce di A.I. sui "respingimenti" non conformi agli obblighi della Croazia - tenuta a far entrare i richiedenti asilo nel proprio territorio - risultano segnalati dalla stampa, nazionale e non, casi in cui la polizia di frontiera ha fatto ricorso alla violenza e di persone in fuga che affermano che la polizia ha confiscato i loro soldi e i loro averi.

Sui siti internet di testate giornalistiche (ad es. Repubblica, Babel Caffè, Il Manifesto, ecc.) si legge che quando, a settembre 2015, l'Ungheria ha chiuso la frontiera con la Serbia, i rifugiati in fuga dal Medio Oriente hanno avuto come unica alternativa quella di attraversare la Croazia per arrivare in Europa occidentale e perciò, da metà di settembre, migliaia di persone hanno iniziato ad arrivare nel Paese lungo il confine serbo. Senonché a 5 Marzo 2016, le frontiere di Ungheria, Croazia, Bulgaria e Grecia sono state ufficialmente chiuse, interrompendo di fatto la cosiddetta rotta balcanica e lasciando migliaia di profughi in una condizione di totale stallo (secondo le stime dell'UNHCR, sono oltre 70 mila le persone distribuite lungo i territori di Grecia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ungheria e Croazia). Si legge ancora che l'hotel Porin di Zagabria è sovraffollato da tempo (con persone che dormono ovunque, incluso lungo i corridoi) e che al suo interno si trovano anche famiglie, che dovrebbero invece essere ospitate al centro di ricezione di Kutina, a



75 km da Zagabria, destinato ai casi vulnerabili che però è anch'esso con i limiti sforati di accoglienza.

Sulla totale inadeguatezza del sistema croato vi è un importante reportage della dott.ssa Anna Meli del Dir.Com. Cospe, dal quale emerge che il campo di Slavonki Brod, in Croazia, che doveva essere un luogo di identificazione, ristoro e cura per i rifugiati in transito, è diventato una specie di prigione a cielo aperto, dove sono bloccati iracheni, afgani e siriani da dopo la chiusura della frontiera slovena e l'accordo Ue-Turchia. Dalla chiusura della frontiera con la Slovenia l'8 marzo (2016) e ancor più dopo la conferma dell'accordo con la Turchia stabilito nel vertice europeo del 17 e 18 marzo, le persone sono rimaste bloccate nel campo. Non solo non sono state fatte più uscire – se non accompagnate da due poliziotti - ma gli è stato dato loro il permesso provvisorio di 30 giorni rilasciato dalle autorità croate e allo scadere del quale si diventa irregolari ed espellibili (cfr. sito LUISSS – febbraio 2017 in BALCANI EUROPA).

Infine, il Centro Studi per la Pace di Zagabria ha svolto una importantissima inchiesta-denuncia a gennaio 2017, a riscontro dei report pubblicati precedentemente da altre organizzazioni come UNHCR, HRW e MSF, nella quale sono riportati numerosi esempi di violenza esercitata durante vere e proprie espulsioni dalla Croazia, con testimonianze di *"pratiche violente e scioccanti subite dai richiedenti asilo al confine croato"*. Le interviste raccolte dal Centro studi per la Pace (c on anche *Welcome!* e l'associazione *Are You Syrious?*) hanno reso possibile l'acquisizione di una profonda visione di ciò che succede ai confini del paese, evidenziando, non solo l'incompatibilità con la legge nazionale ed internazionale, ma anche come la polizia croata non tenga conto dell'inviolabilità e della protezione della vita e della dignità umana. La maggior parte degli interessati ha riferito di aver dichiarato espressamente di volere presentare richiesta di protezione internazionale e che la stessa era stata riscontrata con modalità che prevedevano a volte anche l'umiliazione autoinflitta (suppliche, baci a mani e piedi dei poliziotti). Gli attivisti delle organizzazioni croate hanno riportato infine testimonianze secondo le quali i migranti vengono caricati nelle auto, poi scaricati per essere rispediti in Serbia, e che le stazioni di polizia in cui hanno dichiarato di voler fare richiesta d'asilo sono quelle di Zagabria, Zaprešić, Đakovo e Vinkovci (alcuni portano ancora i documenti con scritto "Hotel Porin, Novi Zagreb" e raccontano che i poliziotti alla stazione di polizia di Novi Zagreb, alla richiesta di aiuto nella compilazione dei documenti, hanno risposto con un passaggio in auto verso il confine con la Serbia, obbligandoli poi a camminare oltre al confine e



tornare quindi su territorio serbo (cfr.: HUMAN RIGHTS WATCH January 20, 2017 12:01AM EST Croatia: Asylum Seekers Forced Back to Serbia Asylum Seekers Denied Access to Protection; Subject to Violence Show More Services - Croatian police are forcing asylum seekers back to Serbia from inside Croatia, in some cases using violence, without giving them an opportunity to lodge claims for protection, Human Rights Watch said today).

La situazione potrebbe peggiorare considerato il clima politico (a gennaio 2017 si legge che il Ministro degli Interni Orepić, dopo aver negato le violenze denunciate, ha emesso un comunicato della polizia con la richiesta ai rappresentanti delle associazioni ONG che avevano denunciato quanto riportato di scusarsi "immediatamente" con gli ufficiali di polizia altrimenti sarebbe stata inoltrata causa per diffamazione).

Tutte le circostanze riportate - da ritenersi notorie in quanto facilmente consultabili sui siti internet istituzionali di A.I., dell'HUNCR, dell' HRW e della Corte UE - in assenza di documentazione di segno contrario da parte convenuta, sono sufficienti per ritenere fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E..

Non sembra applicabile al caso in esame la clausola discrezionale invocata ex art.17 reg. UE 604/13. La ricorrente ha invero documentato, con le relazioni sociali relative sia a lei che alla figlia minore, uno stato di disagio psicologico per entrambe, conseguenza delle esperienze traumatiche subite. Nessun riscontro si rinviene però agli atti in ordine al rischio che, in caso di trasferimento, lo stato di salute delle due donne possa essere ulteriormente compromesso, producendo un deterioramento significativo ed irrimediabile del loro stato di salute.

Ciò posto, la domanda della ricorrente appare fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, considerata la peculiarità della controversia e la scarsità di fonti circa la "sicurezza" delle condizioni dei rifugiati nello Stato croato.

**P. Q .M.**

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:



- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato prot.

emesso il 5.12.2017 dal MINISTERO DELL'INTERNO - Dip.  
per le Libertà Civili e l'Immigrazione – UNITA' DUBLINO, con cui è stato disposto il  
trasferimento della ricorrente, unitamente a sua figlia, in Croazia;

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.3.2019.

Il Presidente

Dott. Paola Bozzo Costa

Il Giudice est.

Dott. Daniela Di Sarno



